

L.R. 7/2000, art. 30
L.R. 6/2006, art. 2, 6, 43, c. 2, e 46
L.R. 22/2019, art. 4

B.U.R. 4/8/2021, n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.

Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Modalità di riparto
- Art. 5 Accesso e ammissibilità
- Art. 6 Decorrenza, durata, misura e modalità di erogazione e monitoraggio dei progetti
- Art. 7 Dichiarazione di utilizzo e debiti informativi
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)¹

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7, le modalità di trasferimento e di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), di seguito Fondo caregiver.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per caregiver familiare, in conformità all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

Art. 3
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento i caregiver familiari di cui all'articolo 2 residenti in Friuli Venezia Giulia², che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in Friuli Venezia Giulia.

2. Il riconoscimento di caregiver familiare e il relativo beneficio può essere concesso esclusivamente ad un familiare per un solo assistito.³

¹ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

² Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

³ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

3. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, deve essere consenziente nei confronti del lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare.

Art. 4
(Modalità di riparto)

1. La Regione ripartisce le risorse afferenti al Fondo caregiver, sulla base della popolazione residente in ogni Ambito territoriale, in via anticipata in un'unica soluzione agli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità⁴ della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5
(Accesso e ammissibilità)

1. Le risorse afferenti al Fondo caregiver costituiscono un ulteriore strumento a disposizione dei servizi territoriali che, nella loro attività di presa in carico delle persone non autosufficienti, promuovono la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e, in quest'ambito, riconoscono e favoriscono la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, coinvolgendolo nella definizione del progetto personalizzato della persona assistita in conformità a quanto stabilito all'articolo 37 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)⁵.

2. Per accedere al beneficio economico correlato al riconoscimento del ruolo di caregiver familiare, i richiedenti rappresentano la loro situazione al Servizio Sociale dei Comuni di competenza territoriale della persona assistita, che, qualora ne sussistano le condizioni, provvede ad attivare una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.⁶

⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

⁵ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

⁶ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

3. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021⁷, i competenti servizi territoriali di Ambito utilizzano le risorse trasferite dalla regione per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

- a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo;
- b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

4. È considerata prioritaria in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale anche la seguente tipologia: Caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione.

5. In relazione alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 non sono da considerare prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente regolamento i caregiver familiari che assistono persone che già beneficiano dei seguenti contributi a sostegno della domiciliarità:

- a) Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006;
- b) Cosiddetto "Fondo gravissimi" di cui ai commi 72-74 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009);
- c) Cosiddetto "Fondo SLA" di cui alla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 2376.⁸

5. bis Nei sessanta giorni successivi alla data del decreto di concessione di cui all'articolo 4, possono presentare istanza di accesso al beneficio esclusivamente le categorie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto di quanto stabilito nel comma 5. Il contributo viene concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico, considerando in prima istanza i soggetti appartenenti alle medesime categorie prioritarie già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente.⁹

6. In caso di risorse non spese dagli EEGG entro il termine di cui al comma 6, entro centoventi giorni a decorrere dal termine medesimo, possono presentare istanza di accesso al beneficio anche i caregiver familiari non appartenenti alle tipologie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, ancorché beneficiari dei contributi di cui al comma 5. Il contributo viene

⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

⁸ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

⁹ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico considerando in prima istanza i soggetti già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente.¹⁰

7. In caso di esaurimento delle risorse gli EEGG provvedono a darne apposita comunicazione tramite i propri siti istituzionali.¹¹

8. La soglia di ammissibilità al beneficio è un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del caregiver destinatario del contributo di 30.000,00 euro.

8 bis. Al fine di favorire l'accesso alla misura da parte di più caregiver familiari, non possono accedere al contributo economico i soggetti che ne hanno già beneficiato nelle tornate precedenti.¹²

Art. 6

(Decorrenza, durata, misura e modalità di erogazione e monitoraggio dei progetti)

1. Il contributo economico, nel limite delle risorse disponibili, decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione del progetto personalizzato e viene corrisposto mensilmente in via posticipata.

2. Ai caregiver familiari è riconosciuto un contributo a sollievo e a supporto dell'attività definita nel progetto personalizzato di 300 euro mensili, per la durata stabilita nel progetto medesimo, per un massimo di dodici mesi.

3. Trattandosi di attività eseguita direttamente dai caregiver familiari il contributo non è soggetto a rendicontazione; in relazione all'attuazione del progetto il servizio di Ambito competente esercita funzioni di monitoraggio e di verifica con riferimento agli obiettivi ivi definiti.

4. Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti servizi di Ambito accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato.

5. (ABROGATO).¹³

6. In tutti i casi di decadenza, l'eventuale quota di contributo ancora dovuta viene calcolata pro quota giornaliera.

Art. 7

¹⁰ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. f), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

¹¹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. g), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

¹² Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. h), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

¹³ Comma abrogato da art. 5, lett. a), DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

(Dichiarazione di utilizzo e debiti informativi)

1. La dichiarazione di utilizzo è effettuata dagli EEGG ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021¹⁴ sull'obbligo di comunicazione da parte delle regioni di tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi realizzati, la dichiarazione di utilizzo è corredata da apposita relazione nella quale sono specificati il numero dei progetti e dei finanziamenti attivati distinti per tipologia dei caregiver familiari beneficiari di cui all'articolo 5¹⁵.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

¹⁵ Parole soppresse da art. 6, c. 1, DPRReg. 10/10/2022, n. 0123/Pres. (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).